



COMUNE DI GARGALLO

Piazza Dott. Carlo Baroli
Tel. 0322 94115 – Fax. 0322 953619



COMUNE DI SORISO

Piazza Umberto I n. 16
Tel. 0322 983202 – Fax. 0322 983956

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE E L'USO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI

UBICAZIONE

Comune di Gargallo

Via Don Minzoni

TIPOLOGIA DI CENTRO

Centro di raccolta Comunale (1° livello)

e di cui al D.M. 08/04/2008

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. ____ del _____

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Le amministrazioni dei Comuni di Gargallo e Soriso congiuntamente al Consorzio Area Vasta Medio Novarese siglabile “CMN”, con la finalità primaria di ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato, in discarica controllata o in impianto di termodistruzione, promuove la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani o conferibili al pubblico servizio, costituiti da materiali riciclabili e recuperabili provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive.
2. Per tale motivo è stato istituito da parte dei Comuni di Gargallo e Soriso il centro di raccolta, situato in Via Don Minzoni nel Comune di Gargallo, per il deposito dei materiali, in attesa del trasporto agli impianti di trattamento finale.
3. Il conferimento diretto da parte degli utenti presso il predetto centro integra le raccolte differenziate con servizio domiciliare.
4. Il presente Regolamento disciplina le modalità di custodia/gestione e l'utilizzo da parte degli utenti di questo centro di raccolta (1° livello) dei rifiuti solidi urbani o conferibili al pubblico servizio.

Articolo 2 – Riferimenti normativi e programmatici

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 con riferimento anche alla direttiva europea 2018/851 e del D.Lgs. n. 116/2020.
2. Il Regolamento è stato predisposto dal Consorzio ~~in quanto Ente di Bacino~~ ai sensi della Legge della Regione Piemonte n. 24 del 24.10.2002 e viene adattato alle peculiarità del centro di conferimento ed approvato da parte delle Amministrazioni Comunali.
3. Il presente Regolamento è stato redatto in conformità alle prescrizioni gestionali del D.M. 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche.
4. Il presente Regolamento ha tenuto conto delle indicazioni programmatiche contenute nel “Programma pluriennale degli interventi per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2002)”, approvato con Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, n. 17 del 14/12/2004.
5. Il presente Regolamento viene adottato con atto ufficiale dai Comuni di Gargallo e Soriso al fine di regolamentare l'utilizzo e la custodia/gestione del centro di raccolta di proprietà.

Articolo 3 – Definizioni

1. Centro di raccolta o di 1° livello: è un *“centro di raccolta a servizio di uno o più Comuni finalizzato al conferimento agevole dei rifiuti da parte degli utenti. Questi centri hanno la sola finalità di permettere al cittadino di conferire comodamente i rifiuti in una struttura attrezzata ed il più possibile prossima alla propria abitazione”* (Delibera dell'Assemblea Consortile n. 17/2004)
2. Il Centro di raccolta comunale è costituito da area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani o conferibili al pubblico servizio, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. (D.M. 8 aprile 2008 *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche*).

Articolo 4 – Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse nella piattaforma

1. Ferme restando le limitazioni inerenti la provenienza i rifiuti ammessi al conferimento sono quelli urbani e o conferibili al pubblico servizio.
2. Le tipologie di rifiuti elencate al seguente punto a), sono raccolte e raggruppate in modo differenziato presso la stazione di conferimento. I Comuni possono inoltre ampliare la gamma di rifiuti raccolti in modo differenziato permettendo il conferimento di ulteriori tipologie consentite dalla legge.

a. Tipologie di rifiuti da accogliere

- ☞ INGOMBRANTI
- ☞ INGOMBRANTI FERROSI
- ☞ RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI
- ☞ FRIGORIFERI
- ☞ CARTUCCE TONER
- ☞ BATTERIE E PILE
- ☞ FARMACI
- ☞ LAMPADE

- ⊗ APPARECCHIATURE E COMPONENTI ELETTRONICI
 - ⊗ OLI VEGETALI
 - ⊗ INERTI – rifiuti misti derivanti dall’attività di costruzione e demolizione
 - ⊗ RACCOLTA MULTIMATERIALE (industriale) - apposito container posizionato settimanalmente per permettere alle utenze non domestiche di conferire i rifiuti assimilati per cui non è attivata la raccolta porta a porta.
 - ⊗ OLI ESAUSTI
 - ⊗ VERNICI
3. Il conferimento dei rifiuti è gratuito.
 4. Al fine di una corretta gestione dei quantitativi conferibili nel centro di raccolta, in modo da garantire i limiti tecnico-gestionali del centro di raccolta, si fissano dei limiti sui conferimenti da parte delle utenze, in merito ad alcune tipologie di rifiuto.
I limiti sono i seguenti:
 - Verde: n. 4 sacchi da lt 100 ad utenza a settimana
 - Ingombranti: 2 mc ad utenza a settimana
 - Neon: n. 10 neon ad utenza a settimana
 - Rifiuti da demolizione: n. 4 secchi da lt 30 ad utenza a settimana;
 Tali limiti dovranno essere adeguatamente pubblicizzati alle utenze mediante, ad esempio, affissione di apposito avviso all’accesso dell’impianto.
I rifiuti eccedenti saranno conferiti solo su autorizzazione scritta a cura del Comune interessato (allegato A).
In ogni caso nel momento in cui i contenitori, destinati alla raccolta delle varie tipologie di rifiuti, dovessero risultare pieni, l’operatore incaricato alla gestione dell’area potrà interrompere i conferimenti da parte delle utenze, fino a che non risulteranno nuovamente vuoti.
 5. Dato che i rifiuti speciali pericolosi non possono mai essere assimilati agli urbani, possono essere accettati solo i rifiuti pericolosi di chiara origine domestica, identificabili come rifiuti urbani.
 6. È espressamente vietato il conferimento dei rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio.

Articolo 5 – Modalità di stoccaggio dei rifiuti

1. Le modalità di stoccaggio dei rifiuti devono rispettare la normativa vigente e le eventuali prescrizioni degli Enti preposti all’autorizzazione ed al controllo del centro.
In particolare:
 - a. tutte le tipologie di rifiuto sono stoccate in appositi cassoni o su piattaforma in calcestruzzo separati dalle altre tipologie da adeguate pareti divisorie;
 - b. i rifiuti pericolosi, contrassegnati nell’elenco dei codici CER con asterisco “*” sono stoccati al riparo degli agenti atmosferici.

Articolo 6 – Tessera identificativa dell’utente

1. Ad ogni utenza viene fornita una tessera identificativa chiamata “carta dei rifiuti”.
2. Come indicato nel Regolamento Comunale di Raccolta dei Rifiuti Urbani la tessera, necessaria per il ritiro dei sacchi conformi, permette anche l’accesso al centro di raccolta rifiuti.
3. La tessera viene fornita gratuitamente alla prima fornitura.

Articolo 7 – Utenti ammessi, provenienza dei rifiuti e relativi controlli

1. Non sono ammessi al conferimento i rifiuti provenienti da territori esterni ai Comuni di Gargallo e Soriso.
2. Sono ammessi al conferimento i seguenti soggetti dei Comuni di Gargallo e Soriso:
 - a. le utenze domestiche;
 - b. le utenze non domestiche; a tali utenze è vietato conferire direttamente rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108);
 - c. gli operatori comunali e gli addetti ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti nei Comuni, limitatamente ai rifiuti oggetto del proprio servizio e provenienti dai Comuni stessi;
 - d. eventuali altri soggetti autorizzati dai Comuni al conferimento di rifiuti raccolti sul proprio territorio, limitatamente alle tipologie di rifiuti da questo espressamente autorizzate.
 - e. Tutte le aziende o coloro che, con mezzo proprio, effettuano servizi per conto dei cittadini residenti nei Comuni di Gargallo e Soriso con la “carta dei rifiuti” del proprietario committente.
3. A tutti i soggetti conferenti potrà essere richiesta ulteriore documentazione idonea all’accertamento del loro diritto al conferimento quale esibizione della carta d’identità e/o attestazione di avvenuto pagamento della tassa rifiuti.
4. Ai soggetti che non rispettano le prescrizioni sopra indicate è fatto divieto al conferimento.
5. In particolare si predisporranno strumenti atti ad accertare per tutte le utenze il Comune di provenienza.

6. Per i conferimenti effettuati dagli addetti ai servizi di raccolta, dagli operatori comunali autorizzati e dai soggetti autorizzati dai Comuni, dovranno essere preventivamente comunicati i dati identificativi degli automezzi.
7. Il conferimento di quantitativi straordinari di rifiuti deve in ogni caso essere preventivamente concordato con il Gestore del centro di conferimento, ed autorizzato dai Comuni.

Articolo 8 – Dotazione di attrezzature

1. Il centro viene dotato delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantirne l'agibilità e la sicurezza.
2. Oltre a ciò, il centro viene dotato di tutte le attrezzature necessarie a garantirne il migliore funzionamento e la pulizia.
3. Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti sono dislocati nel centro:
 - a. contenitori scarrabili in acciaio;
 - b. contenitori specificamente realizzati a norma di legge per contenere determinate tipologie di rifiuti;
 - c. aree pavimentate in calcestruzzo.
4. Il centro viene dotato di cartellonistica in ingresso secondo le indicazioni della DGR n. 93-11429/2004 e del D.M. 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche".

Articolo 9 – Orari di apertura

1. Apertura al pubblico ordinaria
 - a. Gli orari di apertura, concordati tra i diversi Enti, sono affissi al di fuori dell'area ecologica e riportati sul sito istituzionale degli Enti.
 - b. Su disposizione delle Amministrazioni comunali, in accordo con il Gestore e previa adeguata informazione agli Utenti, tali orari possono essere modificati per particolari esigenze.
2. Apertura agli operatori della gestione dei rifiuti
 - a. Gli addetti ai servizi di igiene urbana, gli operatori comunali, i soggetti autorizzati dai Comuni al conferimento delle varie tipologie di rifiuti raccolti sui territori comunali ed al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto possono accedere alla stazione di conferimento durante l'orario di apertura del centro o in altri orari in cui l'area è chiusa al pubblico previa comunicazione.

Articolo 10 – Modalità di conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti devono essere conferiti nei cassoni o nelle aree pavimentate specificatamente indicate.
2. I soggetti conferenti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:
 - a. esibire a richiesta documentazione idonea all'accertamento dei Comuni di provenienza aventi diritto al conferimento;
 - b. conferire esclusivamente i materiali ammessi;
 - c. conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificando i materiali a partire dal carico dei mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico;
 - d. seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del centro, nonché quelle riportate su apposita segnaletica;
 - e. soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando il prolungamento della sosta in particolare nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e containers.

Articolo 11 – Modalità di asporto dei rifiuti

1. Le frequenze di asporto dei rifiuti per l'invio a recupero/smaltimento devono evitare accumuli al di fuori dei contenitori o delle aree delimitate, a causa dell'eccessivo riempimento delle stesse e nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 08/04/2008.
2. Il conferimento dei rifiuti del centro deve essere fatto verso impianti e tramite trasportatori ed automezzi regolarmente autorizzati e iscritti all'Albo Gestori Rifiuti.

Articolo 12 – Disinfestazione

1. Il centro di raccolta deve essere sottoposto periodicamente ad operazioni di disinfestazione.

Articolo 13 – Modalità di gestione

1. Per la gestione del centro, le Amministrazioni Comunali, tramite il Consorzio, affidano il servizio a soggetto terzo che abbia i requisiti di cui al D.M. 08/04/2008 nelle forme di affidamento previste dalla legge.

Articolo 14 –Soggetto gestore e suoi obblighi

1. Il Gestore della stazione di conferimento è il soggetto al quale le Amministrazioni tramite il Consorzio hanno affidato la gestione dell'impianto nelle forme previste dalla Legge.
2. Il Gestore è tenuto ad operare nel rispetto della legislazione vigente, del Regolamento e del contratto stipulato con le Amministrazioni.
3. Il Gestore è tenuto a rispettare le indicazioni e ad assolvere le richieste inoltrate dai competenti Uffici delle Amministrazioni, fatte salve quelle incompatibili con la legislazione vigente e con il presente Regolamento, nel rispetto del contratto stipulato.
4. Il Soggetto a cui è affidata la gestione deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 e successive modifiche, nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'art.8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n°406.

Articolo 15 – Compiti ed obblighi del personale di gestione del centro

1. Il personale addetto deve essere validamente formato al servizio.
2. Il personale è tenuto a svolgere le seguenti attività:
 - a. gestione del centro di raccolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento;
 - b. apertura e chiusura del centro di raccolta rifiuti negli orari stabiliti;
 - c. verifica della conformità dei rifiuti conferiti a mezzo di controllo visivo al fine di respingere i materiali difformi da quelli ammessi;
 - d. verifica delle autorizzazioni dei mezzi e dei documenti riferiti al conferimento ed asporto dei rifiuti;
 - e. sensibilizzazione dell'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti
 - f. sorveglianza nelle ore di apertura del centro al fine di evitare:
 - l'abbandono di rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - il conferimento di rifiuti in contenitori o aree adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti o che conferiscano in modo indifferenziato;
 - il danneggiamento alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presenti nel centro;
 - g. assistenza all'utenza al momento del conferimento;
 - h. segnalazione alle Amministrazioni di ogni violazione del Regolamento del centro;
 - i. segnalazione alle Amministrazioni di qualsiasi disfunzione o danno venga rilevato, sia riferito alle strutture, attrezzature, contenitori sia riguardante l'organizzazione o la funzionalità dei servizi;
 - j. segnalazione alle Amministrazioni di eventuali possibilità e/o esigenze di nuove differenziazioni, comprensive di modalità di effettuazione, costi e benefici;
 - k. la compilazione dei registri di carico e scarico e formulari rifiuti e compilazione del MUD per il centro di raccolta;
 - l. manutenzione ordinaria dell'area relativamente ai seguenti interventi:
 - pulizia del centro e dei siti di ammasso dei materiali;
 - asportazione dei rifiuti eventualmente abbandonati all'esterno del centro di raccolta. Qualora i rifiuti abbandonati siano tali da richiedere, per natura o pericolosità, l'intervento degli addetti ai servizi di igiene urbana informare tempestivamente i competenti uffici consortili affinché dispongano quanto necessario;
 - piccole manutenzioni eseguite direttamente dagli operatori senza l'intervento di ditte specializzate e/o di attrezzature particolari, eseguibili nei normali orari di presenza presso l'area;
 - manutenzione del verde (taglio dell'erba, potatura delle siepi, diserbo dei piazzali e pulizia della recinzione da infestanti);
 - manutenzione delle griglie e delle caditoie con rimozione dei materiali in esse caduti.
3. Il personale di gestione del centro deve essere munito ed utilizzare idonea attrezzatura ed abbigliamento ai sensi delle vigenti normative anti-infortunistiche.

Articolo 16 – Responsabilità del gestore

1. Il Gestore del centro è responsabile della gestione nonché della manutenzione del centro di conferimento e come tale è soggetto, previa verifica, alle penali e alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in caso di inadempienza.
2. E' fatto divieto al Gestore in caso di guasto degli impianti o delle infrastrutture a rete di cui la stazione di conferimento è dotata, di manometterli.

Articolo 17 – Divieti

1. E' fatto espresso divieto a chiunque di:
 - a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel centro;

- b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti nei pressi o fuori del centro;
 - c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel centro;
 - d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - e. effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito;
 - f. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;
 - g. effettuare altre attività all'interno dell'area senza essere espressamente autorizzati per iscritto dalle Amministrazioni Comunali;
 - h. conferire rifiuti non prodotti nei territori comunali di Gargallo e Soriso
2. La violazione alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le sanzioni dell'articolo seguente.

Articolo 18 – Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative di cui all'allegato B al presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, l'area del centro è da intendersi di competenza e soggetta alla vigilanza del Comune di Gargallo.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza del Comune di Gargallo.
4. L'eventuale adeguamento degli importi a seguito di modifiche normative o di introduzione di nuove voci saranno oggetto di deliberazione senza la necessaria riapprovazione del Regolamento.

Articolo 19 – Responsabilità

1. Le Amministrazioni e i suoi Funzionari saranno da ritenersi sollevati ed indenni da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del Gestore ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, dalle disposizioni del presente regolamento e dalla legislazione vigente.
2. Qualora all'interno della stazione di conferimento si verificassero incidenti dovuti al mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal Gestore ovvero previste dal presente Regolamento, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore ed i Comuni da ogni responsabilità.
3. A tutela dell'ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in questo regolamento valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

Articolo 20 – Sicurezza del gestore e degli utenti

1. Tutte le attività svolte dal Gestore nella stazione di conferimento devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e norme collegate).

Articolo 21 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. 24/2002 della Regione Piemonte con riferimento anche alla direttiva europea 2018/851 e del D. Lgs. n.116/2020, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione.
2. Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari o per nuove modalità di effettuazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in accordo con il Consorzio Area Vasta Medio Novarese. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa e le modalità gestionali sopraordinate.

Articolo 22 – Efficacia del presente regolamento – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi, da parte degli Enti preposti al controllo, della delibera di adozione e trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni Consorziati.

Allegato B**Elenco delle violazioni al Regolamento e relative sanzioni comminabili**

Da normativa attuale minimo € 25,00 massimo € 500,00

VIOLAZIONI	SANZIONI
Conferimento rifiuti non differenziati secondo le disposizioni del presente Regolamento	da € 100,00 a € 300,00
Intralcio l'opera degli addetti al servizio	da € 300,00 a € 500,00
Conferire materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume	da € 50,00 a € 500,00
Imbrattare suolo pubblico	da € 100,00 a € 200,00
Conferire rifiuti urbani non prodotti nel territorio comunale	da € 250,00 a € 500,00
Danni arrecati alla struttura	da € 150,00 a € 250,00
Danni arrecati alla struttura in orario di chiusura	da € 300,00 a € 500,00
Cernita materiale	da € 25,00 a € 250,00
Cernita materiale in orario di chiusura	da € 50,00 a € 500,00
Svolgimento di attività non autorizzata all'interno della stazione ecologica	da € 100,00 a € 250,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	da € 25,00 a € 500,00
Miscelazione di rifiuti non recuperabili con altri rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata	da € 100,00 a € 300,00
Qualsiasi altra violazione al Regolamento non compresa fra i casi sopra elencati	da € 25,00 a € 150,00
<i>Abbandono rifiuti non ingombranti e non pericolosi §competenza: Provincia</i>	<i>da € 300,00 a € 3.000,00</i>
<i>Abbandono rifiuti ingombranti o pericolosi §competenza: Provincia</i>	<i>da € 300,00 a € 3.000,00</i>
<i>Abbandono di mozziconi di prodotti da fumo §competenza: Provincia</i>	<i>da € 60,00 a € 300,00</i>
<i>Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, ecc.) §competenza: Provincia</i>	<i>da € 30,00 a € 150,00</i>